



I DIRITTI DELLA LIBERTÀ


CONFLITTO SINDACALE E CITTADINANZA


le analisi e le proposte della UIL


Sintesi delle **proposte**
presentate al Convegno Nazionale UIL
tenutosi il 26 settembre 2001











LO SCIOPERO DI CONCORDIA

REGOLAMENTAZIONE

1) CARATTERI GENERALI

- Tutte le **organizzazioni sindacali** di livello nazionale o territoriale possono adottare questa forma di lotta

- Tutti i **lavoratori** sono liberi di aderirvi

- L'adozione di questa modalità di sciopero è **svincolata dalle procedure e dagli obblighi temporali** fissati dalle LL.146/90 e 83/2000, fatti salvi:

a) annuncio verso i **lavoratori** da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data prescelta

b) la comunicazione all'**azienda**

c) la comunicazione alla **Commissione di Garanzia**

- Anche per questa modalità può essere prevista una **procedura di conciliazione preventiva**. In una simile ipotesi, la responsabilità della richiesta è in capo all'**azienda**

- Lo svolgimento di questa modalità è **incompatibile con l'effettuazione di uno sciopero tradizionale**

2) MODALITÀ DI ADESIONE DEI LAVORATORI

Per i **lavoratori iscritti** all'organizzazione sindacale dichiarante, si applica il principio del diritto negativo nel senso che debbono formalizzare all'azienda ed all'organizzazione sindacale la scelta di **NON aderire** allo sciopero di cittadinanza.

S'intendono automaticamente **esentati dalla partecipazione**, tutti i lavoratori assenti a causa di ferie, malattia e di altre assenze previste contrattualmente.

Per i **lavoratori non iscritti**, od iscritti ad organizzazione diversa da quella dichiarante, si applica il principio del diritto positivo, nel senso che debbono formalizzare all'azienda la scelta di **aderire** allo sciopero di cittadinanza.

La manifestazione di volontà da parte dei lavoratori dovrebbe avvenire almeno **48 ore prima** della data stabilita per l'effettuazione dello sciopero di cittadinanza.

3) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Nel giorno prescelto per l'effettuazione dello sciopero di cittadinanza, **NON SI DETERMINA ALCUNA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NE' ALCUN PREGIUDIZIO ALLA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO**

4) EFFETTI ECONOMICI

Ai lavoratori aderenti allo sciopero di cittadinanza, viene operata una **trattenuta quale quota del credito retributivo** corrispondente alla durata dello sciopero stesso.

Il danno corrispondente per l'azienda dovrà essere pari all'intero ammontare dei **ricavi e/o della quota-fatturato** realizzati nelle ore dell'effettuazione dello sciopero di cittadinanza.

5) TRASPORTI: un'ipotesi alternativa

Per le aziende dei settori dei trasporti. Lo sciopero di cittadinanza può essere realizzato per mezzo di una modalità specifica.

Ferma restando la **continuità della prestazione lavorativa** e la **piena funzionalità del servizio**, si ipotizza che:

a) la proclamazione dello sciopero di cittadinanza copra un **congruo numero di ore continuative** (8-12)

b) ai lavoratori che vi aderiscono con le modalità sopra descritte, viene operata una **trattenuta pari** – di norma – **alla metà del valore del numero di ore proclamate**. Le somme relative saranno versate nel "Fondo di raccolta".

c) il danno economico inflitto all'azienda, è costituito dalla decisione di far **viaggiare gratis gli utenti** durante lo sciopero di cittadinanza.

6) IL FONDO DI RACCOLTA

Le somme derivanti dalle trattenute a carico dei lavoratori ed a carico dell'azienda, così come definito sopra, saranno versate in un "FONDO DI RACCOLTA"

Lo **statuto** del Fondo, ne definirà la figura giuridica, disciplinerà le destinazioni d'uso e le modalità di gestione.

Le **parti sociali** *non partecipano* in alcuna forma *alla gestione del Fondo*. Si può invece prevedere che esse facciano parte di un gruppo d'indirizzo controllo presieduto dal Presidente della Commissione di garanzia.

In ogni caso, il Fondo viene posto sotto la **vigilanza** diretta della Commissione di garanzia.

7) VALIDITÀ

La modalità dello sciopero di cittadinanza si aggiunge alle modalità tradizionali così come regolate dalle Leggi 146/90 e 83/2000. Pertanto la sua validità e legittimità dovrà essere assicurata da un **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO** sottoscritto, dalla parti sociali, in sede confederale e dal Governo.